



# CITTÀ DI BIELLA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 28 DEL 13/02/2023**

<b>OGGETTO:</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 15:20, nella sala delle adunanze della sede Comunale di Palazzo Oropa, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
CORRADINO CLAUDIO	Sindaco	SI
MOSCAROLA GIACOMO	Vice Sindaco	NO
TOSI SILVIO	Assessore	SI
TOPAZZO GIGLIOLA	Assessore	SI
OLIVERO MARZIO	Assessore	NO
SCARAMUZZI ISABELLA	Assessore	SI
BESSONE GABRIELLA	Assessore	SI
GAGGINO MASSIMILIANO	Assessore	SI
GREGGIO BARBARA	Assessore	SI
ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO	Assessore	NO

Presiede la seduta il sig. Claudio Corradino nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

**IL SINDACO**

Accertata la validità della riunione, per il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, primo e settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- che l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ha stabilito l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e determinare, ove necessario contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;
- il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze ha stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l'art. 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare - punto a) - il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%. A tal fine i costi di gestione degli asili nido sono esclusi (*esclusione quest'ultima disposta, rispetto al testo previgente, dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*);

Rilevato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di deliberare entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che il Ministro dell'Interno con proprio decreto dello scorso 13 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 ha disposto lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023;

Considerato che la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine summenzionato al 30 aprile 2023 – cfr. comma 775 dell'art. 1 Legge di Bilancio –;

Atteso che, pertanto, entro la predetta scadenza dovranno essere approvate anche le tariffe, le aliquote d'imposta ed i limiti di reddito in ordine ai tributi e servizi locali, relativi all'esercizio finanziario di riferimento;

Dato atto che:

- il Dirigente del Settore Finanze e Tributi ha richiesto ai Settori comunali di segnalare eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti delle Tariffe, a piena tutela della prioritaria necessità di garantire gli equilibri di bilancio, anche mediante il mantenimento di talune gratuità e/o riduzioni solo nei casi di reale bisogno dell'utente e/o di acclarato interesse pubblico da perseguire;
- in esito alle comunicazioni pervenute, anche a fronte di quanto concertato nelle Conferenze Dirigenti del 5 gennaio 2023 e del 8 febbraio 2023, è emersa la necessità di adeguare e aggiornare le tariffe dei servizi pubblici del Comune di Biella nonché di presidiare in maniera maggiormente efficace le entrate, evitando l'erogazione degli stessi in presenza di morosità;

Ritenuto opportuno di stabilire, a tutela del Bilancio dell'Ente e delle previsioni di entrata ivi contenute, di subordinare la fruizione dei servizi a domanda individuale all'assenza di posizioni debitorie o alla regolarizzazione delle stesse mediante saldo o piano di rientro e, contestualmente, approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale aggiornate ed adeguate come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote e delle tariffe comunali;

Visti i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Biella nell'ambito della propria attività gestionale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che:

*“L'accesso e fruizione dei predetti servizi è subordinato all'assenza di debiti pregressi nei confronti dell'amministrazione – derivanti dalla fruizione di qualsivoglia servizio – o, in difetto, alla loro regolarizzazione che potrà avvenire come segue:*

- a) pagamento a saldo;

b) istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, sottoscrizione di correlato Accordo.

*In caso di mancata regolarizzazione del debito pregresso o di mancato pagamento di una rata dell'Accordo di rateizzazione:*

a) il debitore decade dal diritto di accedere a nuovi servizi e/o verrà sospeso da quelli già richiesti, fatta salva relazione dettagliata da parte dei servizi sociali;

b) l'Accordo di rateizzazione decade automaticamente;

c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con l'attivazione o con il proseguimento della procedura del recupero fino alla fase coattiva senza ulteriori avvisi.

*Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente sezione si rimanda alle disposizioni di cui al vigente regolamento delle entrate del Comune di Biella.”;*

3. di approvare le tariffe dei servizi pubblici del Comune di Biella come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dichiarare urgente e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IL SINDACO**  
Claudio Corradino

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Serena Bolici

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**